



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

Associazione "Signa Arretii"



STATUTO



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

Titolo I - Costituzione e scopi	3
Art. 1 - denominazione durata e sede.	3
Art. 2 – Scopi – finalità - attività	3
Titolo II - Norme sul rapporto associativo	4
Art. 3 – Norme sull'ordinamento interno	4
Art. 4 – Rapporti con gli Organi della Giostra	4
Art. 5 – Rapporti con il Comune	4
Art. 6 – Associati ed aspiranti associati	5
Art. 7 – procedura di ammissione	5
Art. 8 – diritti e doveri degli associati	6
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	6
Titolo III - Norme sul volontariato	7
Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	7
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	7
Titolo IV - Organi sociali	7
Art. 12 – Organi dell'Associazione	7
Art.13- L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	8
Art.14 - Assemblea	9
Art.15 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto	9
Art.16 – L' Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica	9
Art.17– L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	10
Art.18 - Competenze dell'Organo di Amministrazione	10
Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione	11
Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	12
Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	12
Art.22 - L'organo di controllo (Collegio sindacale): composizione, durata in carica e funzionamento	12
Art.23 - Competenze dell'Organo di Controllo	12
Art.24 – Revisione legale dei conti	13
Art.25 – Collegio dei Provibiri	13
Art.26 – Il Presidente Onorario	13
Art.27 - Responsabilità degli Organi Sociali	14
Titolo V - I libri sociali	14
Art.28 - Libri sociali e registri	14
Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	14
Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	14
Art.30 – Fonti di finanziamento	14
Art.31 - Bilancio di esercizio	15
Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	15
Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	15
Titolo IX - Disposizioni finali	15
Art. 33 – Logo e siti web	15
Art. 34 - Norme di rinvio	15
Art. 35 – Norme generali	15



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - denominazione durata e sede.

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, da ora in avanti indicato come CTS (Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita una associazione culturale non riconosciuta denominata "Signa Arretii" di seguito indicata anche come l'Associazione.
2. L'acronimo "APS" verrà inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale. Detto acronimo sarà apposto al termine della denominazione.
3. L'acronimo "ETS" verrà inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Ente del Terzo Settore attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale terzo Settore). Detto acronimo sarà apposto al termine della denominazione, dopo l'acronimo APS se quest'ultima è già stata inserita.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo (AR).
5. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero
6. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi – finalità - attività.

1. L'associazione è libera ed autonoma, nonché apolitica ed apartitica e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'uguaglianza e pari opportunità, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione "Signa Arretii" è collegata per origini e valori storici alla Giostra del Saracino e concorre attivamente alla sua realizzazione. La sua nascita trae spunto dall'antico Statuto del Comune di Arezzo del 1327. I simboli dell'associazione sono il cavallo inalberato, lo stemma del Comune e lo stemma del Popolo. L'associazione è inoltre custode delle insegne di parte Ghibellina e Guelfa ed il motto dell'Associazione è "Ubi nos Arretium est" (dove siamo noi è Arezzo).
4. L'Associazione, per il raggiungimento delle precedenti finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale (comma 1, articolo 5 Cts) in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
 - Attività culturali di interesse sociale con finalità educative
– corrispondente lettera d)
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5
- corrispondente lettera i)
 - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
– corrispondente lettera k)
5. Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione concorre con la propria attività:
 - Allo svolgimento della Giostra del Saracino, contribuendo in qualità di Rappresentativa comunale, alla sua valorizzazione con i compiti assegnati alle proprie figure dal Regolamento tecnico della Giostra del Saracino ed in particolare:
 - I Fanti del Comune compagine neutrale composta da 12 elementi, armati di scudo e lancia, agli ordini del Sergente, una delle autorità della Giostra.



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

- I Valletti, custodi del trofeo della Giostra, la Lancia d'oro, che durante la manifestazione hanno il compito di portarla in corteo ed in Piazza Grande, fino alla consegna al Quartiere vincitore.
- I Vessilliferi recanti gli emblemi della Città di Arezzo: il Gonfalone del Comune e le antiche insegne del Comune e del Popolo, della parte Guelfa e parte Ghibellina.
- Allo svolgimento delle manifestazioni e cerimonie collaterali stabilite e deliberate dal Comune di Arezzo o dagli organi competenti alle quali l'Associazione non può rifiutarsi di partecipare;
- A rappresentare la città di Arezzo svolgendo la funzione di Rappresentativa comunale laddove ne richiedano la presenza, escludendone la possibilità in caso di indisponibilità dei componenti dell'associazione e sempre su parere conforme del Comune di Arezzo o degli organi competenti;
- Alla partecipazione, su richiesta del Comune di Arezzo, a manifestazioni storiche, civili o religiose, organizzate anche in ambito nazionale od internazionale, nelle quali si faccia carico del ruolo di rappresentante della città di Arezzo, al fine di farne risaltare i valori storico-culturali e della tradizione.
- Nelle uscite a cui è chiamata dal Comune e da altri Enti, potrà aggiungere alla propria denominazione il seguente riferimento: "Rappresentativa comunale del Comune di Arezzo".

Oltre a quanto sopra, l'associazione può organizzare, in autonomia, eventi, commemorazioni, mostre, manifestazioni ecc. legati alle tradizioni ed alla cultura di Arezzo nella storia (non solamente legata al periodo medievale), come ad esempio accade con la Commemorazione dei caduti della Battaglia di Campaldino dell'11 giugno 1289, o collaborare con artisti e studiosi del territorio per poter diffondere i medesimi principi di tradizione e cultura a tutta la cittadinanza anche attraverso eventi, seminari, conferenze, pubblicazioni sia cartacee che digitali.

6. L'Associazione può svolgere, ex art 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione successiva e la modalità di commisurazione del carattere secondario e strumentale sarà documentata a cura dell'Organo Amministrativo.

7. L'Associazione potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 3 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'associazione non dispone limitazioni rispetto alle condizioni economiche degli associati e non attua alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli stessi.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4 – Rapporti con gli Organi della Giostra

Quale componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra del Saracino, l'Associazione riconosce l'autorità del Comune di Arezzo, degli Enti preposti e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione.

Art. 5 – Rapporti con il Comune di Arezzo

Considerata la funzione di rappresentanza della Città di Arezzo, della quale i diversi gruppi portano



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

gli emblemi, il sodalizio riconosce l'autorità del Consiglio Comunale e ne segue le disposizioni. Il Comune di Arezzo, gli Organi ed Enti preposti potranno regolamentare i rapporti con l'Associazione attraverso l'adozione di propri atti.

L'Amministrazione Comunale provvede a dotare l'Associazione di una sede, nella quale sono conservati i beni concessi in uso e quelli di sua proprietà regolarmente inventariati e conservati come parte integrante del patrimonio sociale, che non può essere destinato ad altri usi o per altri scopi che non siano quelli per cui l'associazione si è costituita. L'Associazione si impegna a rispettare ed adeguare i propri regolamenti interni, ai regolamenti ed ai disciplinari approvati dagli Organi ed Enti preposti e competenti nelle materie inerenti lo svolgimento delle edizioni della Giostra del Saracino.

Art. 6 – Associati ed aspiranti associati

1. L'aspirante associato è colui che richiede di associarsi presentando apposita richiesta all'Organo Amministrativo.
2. L'aspirante associato può svolgere un periodo di ininterrotto e lodevole servizio a favore dell'Associazione, come previsto da apposito regolamento, all'esito del quale ha diritto ad associarsi presentando la formale domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione.
3. Gli associati sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dall'Organo di Amministrazione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tener viva la memoria delle origini e l'attività svolta in seno all'Associazione si suddividono in tre categorie attivi, sostenitori ed onorari.
 - Sono associati attivi coloro che concorrono fisicamente alla vita dell'associazione partecipando direttamente ed assiduamente alle attività ed alle varie iniziative, secondo quanto dettato dal regolamento interno.
 - Sono associati sostenitori i cittadini, Enti od Istituzioni che intendano concorrere moralmente o finanziariamente al sostegno dell'attività dell'Associazione.
 - Sono associati onorari le persone, gli Enti e le Istituzioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno indicare, perché, con la loro opera ed attività si saranno contraddistinti per la diffusione, la promozione e la crescita dell'Associazione stessa.
4. La qualità di associato è subordinata al pagamento della quota associativa e, per gli anni successivi al primo, al pagamento della quota associativa di rinnovo.
5. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
6. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione sia le persone fisiche che gli Enti del Terzo Settore o altri Enti senza di scopo di lucro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del CTS aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione e collaborando con essa al loro raggiungimento.
7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto all'Organo di Amministrazione, che è l'Organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere indicati nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica del richiedente; deve essere anche precisato che lo stesso si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, dei regolamenti interni, dei Disciplinari e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. I soci attivi, dovranno avere qualità attitudinali e morali atte ad assumere tale ruolo. All'atto della presentazione della domanda di associazione all'Organo di Amministrazione, verranno illustrati al candidato il presente Statuto, il regolamento interno e le caratteristiche delle singole compagini.
2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi ne aveva



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

presentato proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati, indipendentemente dalla suddivisione della base associativa in categorie differenziate tra loro hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (elettorato attivo);
- essere eletti negli Organi Sociali. Se maggiori d'età hanno diritto quindi a proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione purché iscritti nel libro soci da almeno ventiquattro mesi (elettorato passivo);
- essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di Amministrazione che provvede, entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione;
- frequentare i locali dell'Associazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione nelle relazioni esterne, nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, i Disciplinari e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa e la quota associativa di rinnovo nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di Amministrazione. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- Decadenza per morosità legata al mancato pagamento della quota annuale associativa di rinnovo.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- grave comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti gravi violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l'associato escluso può proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il collegio dei Proviviri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione della seduta di Proviviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- il Collegio dei Proviviri.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è conforme ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi spese, tranne nel caso di Revisione legale dei conti di cui all'art. 22 del presente Statuto.

4. Gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili

5. Gli Organi Sociali elettivi restano in carica per un periodo di tre anni solari. La scadenza del mandato è fissata, alla data del 31 dicembre del terzo anno solare successivo al rinnovo, anche nel caso in cui, nel corso del triennio ordinario, si sia provveduto alla ricostituzione straordinaria degli Organi elettivi. Alla scadenza del mandato gli Organi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi Organi elettivi.



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

6. La scadenza elettorale deve essere fissata entro i tre mesi successivi alla conclusione del precedente mandato.
7. L'avvenuta attribuzione delle cariche sociali o la loro successiva variazione dovranno essere comunicate agli Organi ed Enti competenti.
8. Nell'ipotesi in cui vengano a cessare per decadenza o dimissioni solo alcuni dei componenti sociali elettivi e rimanga in carica la maggioranza nominata dall'Assemblea, questi nominano i nuovi componenti in modo da reintegrare il numero stabilito. Ai componenti vacanti subentreranno i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'Organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Nel caso in cui, invece, sia venuta meno la maggioranza dei componenti dell'Organo elettivo nominato dall'Assemblea, deve essere la stessa a nominare nuovi componenti. Nel caso di cessazione del Presidente dell'Organo elettivo si prevede che, subentri autonomamente il Vice Presidente.
7. Il Sergente dei Fanti del Comune, nominato dalla Magistrature della Giostra del Saracino ed il Valletto recante la lancia d'oro, nominato dal Sindaco della Città di Arezzo, secondo il disposto del vigente regolamento Tecnico della Giostra, possono ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Art.13 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati (attivi, sostenitori ed onorari) in regola con il versamento della quota associativa annuale, iscritti nel libro degli associati.
 2. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta e firmata che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Ciascun associato ha un voto.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'organo Amministrativo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata all' Organo di Amministrazione da almeno la metà più uno degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
4. La convocazione dovrà essere inviata a cura dell'Organo Amministrativo a tutti gli Associati e, se nominato, all'Organo di controllo, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro della ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione e con avviso affisso nei locali della Sede. L'avviso dovrà essere esposto almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione presso la sede sociale. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
 6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.
 7. Le assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi attraverso collegamenti audio/video alle condizioni, tutte necessarie, che:
 - siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di assemblea totalitaria ai sensi del presente statuto;
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Verbalizzante;
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

Art.14 - Assemblea

1. L'assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne manifesta il carattere democratico. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- d) eleggere i componenti degli organi associativi;
- e) affidare l'incarico di revisione legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni di cui l'art.30 CTS;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione.
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, o sottoposto al suo esame, da parte dell'Organo di Amministrazione o da altro Organo Sociale.
- j) Approvare la proposta del Consiglio Direttivo della carica di Presidente Onorario

2. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo ove diversamente previsto, sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

5. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia all'Art. 32 del presente Statuto.

Art.15 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto e procedure elettorali

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

2. Gli Associati ultra quattordicenni possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) con l'ausilio dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Gli Associati ultra sedicenni possono esercitare il diritto di voto (elettorato attivo).

Gli Associati minorenni non possono in ogni caso essere eletti alle cariche associative (diritto di voto passivo).

3. Le procedure elettorali saranno oggetto di un apposito Regolamento.

4. Il Collegio degli Scrutatori redigerà un verbale finale e lo trasmetterà agli Organi ed Enti preposti a riceverlo.

Art.16 - L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica

1. L'Organo Amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 componenti compreso il Presidente. I primi membri dell'Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo. Al suo interno nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Provveditore.

La durata in carica dell'organo di Amministrazione è disciplinata nell'art.12 del presente Statuto.

2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

decadenza.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Codice civile e successive modifiche).

4. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

Art.17-L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza è generale ed eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo Settore.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e conservato nella sede dell'Associazione.

9. L'Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle condizioni, tutte necessarie, che:

- siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di adunanza totalitaria;
- sia consentito al Presidente di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art.18 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo amministrativo e di governo e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.

In particolare, sono compiti di questo Organo:

- a) predisporre le bozze di bilancio di esercizio o rendiconto gestionale ed eventualmente del bilancio sociale, se previsto il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Provveditore;
- d) conferire i diversi incarichi che volta per volta ritenga opportuno affidare (responsabile dei



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

costumi, addetto alla comunicazione, ecc...)

- e) deliberare circa l'ammissione degli associati e nel caso motivarne il rigetto;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- j) procedere al conferimento di eventuali incarichi professionali determinandone prestazioni e compenso, nonché all'eventuale assunzione di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzione necessari al corretto funzionamento dell'associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie nei limiti previsti dall' art 9 comma 3 del presente statuto;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- n) è responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96 e GDPR Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- o) individuare le attività diverse di cui all'art. 2 c. 7 del presente statuto, documentandone il carattere secondario e strumentale.
- p) Proporre la carica di presidente Onorario da portare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

2. L'Organo di Amministrazione può attribuire, a uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente, verbalizza le sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea.

4. Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione in conformità alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e predispone il rendiconto gestionale, prende in consegna i beni mobili ed immobili, cura e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

5. Il Provveditore cura l'approvvigionamento e la manutenzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Le cariche assegnate possono essere revocate dall'Organo di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- c) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovranno attivarsi entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è nominato all'interno dell'Organo di amministrazione e la sua durata in carica è disciplinata dall'art. 12 del presente Statuto.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e le riunioni dell'Organo di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14 comma 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al 1 punto del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovranno attivarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione di un nuovo componente dell'Organo Amministrativo. Fino all'attribuzione da parte dell'Organo Amministrativo il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo (Collegio sindacale): composizione, durata in carica e funzionamento

L'Organo di Controllo, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa non necessariamente fra gli Associati. Può essere, a scelta dell'Assemblea:

- monocratico
- collegiale formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti.
- i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati.

In caso di Organo collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige un verbale che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione che è rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 – Revisione legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa, potrà essere anche monocratico. L'incarico è affidato dall'Assemblea, i suoi componenti dovranno essere iscritti all'apposito registro dei revisori legali dei conti.

2. Il Revisore legale dei conti rimane in carica con le stesse modalità previste all'art.12.

3. Il Revisore legale dei conti è rieleggibile per due mandati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

4. Il Revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. In ogni caso le funzioni di revisione legale dei conti saranno svolte nel rispetto delle norme inderogabili di legge previste per il relativo Albo professionale, anche per quanto attiene ai compensi.

Art.25 – Collegio dei Provibiri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Provibiri, Organo di garanzia che arbitra in modo inappellabile, dopo aver tentato la conciliazione, circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone all'Organo di amministrazione gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Formula, su richiesta dell'Organo di Controllo, pareri non vincolanti su questioni di interesse comune dell'Associazione. Sottopone al giudizio della Magistratura della Giostra le controversie interne, che, per incompetenza od impossibilità a giudicare, ritiene di non poter dirimere in maniera rapida e soddisfacente.

3. Il Collegio dei Provibiri è eletto dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte dell'Organo Amministrativo.

4. Sono rieleggibili.

5. Il Collegio dei Provibiri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del presidente il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

6. Il Collegio dei Provibiri si riunisce su richiesta di almeno due componenti dell'Organo di amministrazione, oppure cinque associati oppure di un associato interessato alla vertenza.

7. Le riunioni del Collegio dei Provibiri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

8. È composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplementi.

Art. 26 - Il Presidente Onorario

Il Presidente onorario è una personalità con eccezionali meriti acquisiti a favore dell'Associazione.

1. Viene proposto dal Consiglio Direttivo e nominato dall'Assemblea chiamata ad approvare la carica.

2. Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione. Può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo amministrativo senza avere diritto di voto.

3. La durata della carica è fino a revoca o dimissioni.



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

4. Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Organo direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art.27 - Responsabilità degli Organi Sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Componenti dell'organo Amministrativo, i componenti dell'Organo di Controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
3. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le Pubbliche Amministrazioni ed il R.U.N.T.S. e di conseguenza, l'unico responsabile.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo
 - e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) e e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, i libri di cui alla lettera c) e d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. L'Associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nel rispetto delle norme di legge.

Art.30 - Fonti di finanziamento

1. L'Associazione ha concessi in uso dall'Amministrazione Comunale costumi, accessori e materiali inerenti l'attività dell'Associazione come da inventario.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli iscritti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) cessione o erogazione di beni e servizi;
- g) erogazione di servizi istituzionali confacenti con gli scopi associativi;
- h) iniziative promozionali;



Statuto dell'Associazione "Signa Arretii"

- i) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e, ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. In presenza dell'Organo di Controllo, l'Organo Amministrativo dovrà consegnargli copia del bilancio almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea.
5. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, e, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati entro gli stessi termini del punto 2.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art.33 - Logo e siti web

L'uso del logo dell'Associazione è consentito solo previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione. Il dominio Internet ed il sito sono di proprietà dell'Associazione.

Art. 34 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, alle delibere del Consiglio Comunale di Arezzo in materia di Regolamenti relativi alla "Giostra del Saracino" in quanto compatibili.

Art. 35 - Norme generali

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria degli Associati e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Quale componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra del Saracino, l'Associazione Signa Arretii, riconosce l'autorità del Comune di Arezzo e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme vigenti, dei regolamenti e dei disciplinari.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrazione il 22/04/2022

N. 1090 Vol. Serie 3

ESENTE